

**Sentenza** : n. 303 del 12 dicembre 2013

**Materia**: caccia

**Parametri invocati**: art.117, terzo comma, lettera s) della Costituzione

**Giudizio**: legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente**: Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto**: legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) articoli 5, comma 13; 9, comma 1, lettere a) e c); 10, comma 5; 16, comma 5; 20; 24, comma 5; 25, comma 1, lettera 1; e 36, comma 2

**Esito**:

1) illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania)», nella parte in cui non prevedeva che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni;

2) illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale;

3) illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali»;

4) illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui prevedeva che la Giunta regionale individuasse nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale;

5) illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la Giunta regionale potesse autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

6) illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 5, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013;

7) illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera l), della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio;

8) illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale;

9) infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

**Estensore nota:** Beatrice Pieraccioli

#### **Sintesi:**

La Corte Costituzionale con la sentenza in esame si esprime su un ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti degli articoli 5, comma 13; 9, comma 1, lettere a) e c); 10, comma 5; 16, comma 5; 20; 24, comma 5; 25, comma 1, lettera l); e 36, comma 2, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania).

Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, recando previsioni non rispettose, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale.

In sintesi la Corte dichiara:

a) in relazione all'art. 5, comma 13, che la disposizione impugnata si pone in contrasto con l'art. 5 comma 4 della legge della legge n. 157 del 1992, ove si stabilisce che l'autorizzazione agli appostamenti fissi può essere richiesta unicamente da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e che solo ove si verifichi una «possibile capienza», la stessa può essere formulata da soggetti ultrasessantenni, nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. Consentendo il rilascio delle autorizzazioni senza analoghe limitazioni, la suddetta norma impugnata riduce, dunque, gli standard di tutela fissati dalla norma statale. Il comma 13 dell'art. 5 della legge reg. n. 26 del 2012 è pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione per gli impianti di appostamento fisso possa essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si verifichi una capienza, dagli ultrasessantenni. Solo all'interno di tale categoria potranno, poi, valere le ulteriori priorità stabilite dalla norma.

b) in relazione all'art. 9, comma 1, lettera a), che la disposizione censurata contrasta con l'art. 10, comma 3, della legge 157 del 1992 la quale prevede, nell'ambito delle misure dirette a salvaguardare la fauna attraverso la limitazione o la proibizione dell'esercizio della caccia – che si aggiungono a quelle volte a favorirne la sosta, la riproduzione e l'incremento - oltre all'entità percentuale massima, anche un limite percentuale minimo, stabilendo che a protezione della fauna selvatica debba essere destinata una porzione del territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione oscillante tra il venti e il trenta per cento.

La Corte ha recentemente affermato (sentenza n. 233 del 2010) che l'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 fissa uno standard minimo e uniforme di tutela dell'ambiente, dichiarando, di conseguenza, l'illegittimità costituzionale di una disposizione regionale che riduceva la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica.

Anche la disposizione regionale in esame, non fissando una soglia minima inderogabile almeno eguale a quella stabilita dalla disciplina statale, determina un affievolimento dei livelli di tutela da questa prefigurati.

La norma pertanto, è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica debba essere non inferiore al venti per cento del totale.

c) in relazione alla lettera c) del medesimo art. 9, comma 1, che essa viola l'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) che prevede che «All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge».

Anche la norma statale ora menzionata, emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., delinea uno standard minimo e uniforme di protezione della fauna: la Regione, pertanto, non può prevedere soglie inferiori di tutela (sentenza n. 315 del 2010).

Il censurato art. 9, comma 1, lettera c), è costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali».

d) in relazione all'art. 10, comma 5, la Corte ritiene che la norma impugnata è incompatibile con l'art. 14, comma 3 della legge 157 del 1992, prevedendo che nel piano faunistico regionale, sia individuato l'«indice minimo di densità venatoria regionale». La citata norma statale, infatti, demanda al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali di stabilire con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.

La previsione del dato a livello nazionale è finalizzata ad uniformare, almeno tendenzialmente, la pressione venatoria sul territorio, riequilibrando la sperequazione: Regioni a bassa pressione venatoria possono, infatti, ospitare i cacciatori in esubero di altre Regioni. Detta finalità, che presuppone la determinazione unitaria del dato a livello nazionale, osta, dunque, alla possibilità che la Regione determini, a sua volta, indici minimi, salva la facoltà di individuare un indice massimo per contenere il numero dei cacciatori (sentenza n. 4 del 2000).

L'art. 10, comma 5, è, dunque, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale «individua l'indice minimo di densità venatoria regionale» nel piano faunistico.

e) in relazione all'art. 16, comma 5, la Corte ritiene la disposizione censurata in contrasto con la previsione di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, in forza della quale i piani di abbattimento delle specie di fauna selvatica per ragioni di tutela del suolo e del patrimonio zootecnico possono essere autorizzati dalle Regioni solo previa verifica dell'inefficacia di «metodi ecologici» di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

La norma regionale censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima, nella parte in cui consente l'adozione di piani di abbattimento di animali inselvatichiti a prescindere dalla verifica preventiva dianzi indicata.

f) in relazione all'art. 20, la Corte ritiene la questione non fondata giacché i rinvii operati dalla legge regionale in esame alla normativa statale consentono di ritenere comunque operante l'obbligo imposto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

g) in relazione all'art. 24, comma 5, che la questione sollevata dal ricorrente è fondata perché la disposizione impugnata consente l'attività di addestramento dei cani in periodi differenti da quelli stabiliti per l'esercizio dell'attività venatoria «al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria

prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992 e senza le garanzie procedurali di cui all'art. 18 della medesima legge che costituiscono standard minimi e uniformi di tutela della fauna» (sentenza n. 193 del 2013).

h) in relazione all'art. 25, comma 1, lettera l), che vieta di cacciare nelle zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi a quest'ultimo, che essa non appare conforme con l'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) che stabilisce, per converso, che, nelle «zone boscate» i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, la caccia è vietata per dieci anni.

La disposizione regionale è dunque costituzionalmente illegittima, nella parte in cui vieta di cacciare nelle zone boschive danneggiate, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio.

i) in relazione all'art. 36, comma 2, che consente al cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale, che contrasta con l'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, il quale, nel prevedere che ogni cacciatore «ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione», realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.